

SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI BRISIGHELLA

Provincia di Ravenna

Rep. n.

CONTRATTO D'APPALTO PER *(NOTA: scrivere oggetto)*

* * * *

Con la presente _____, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 tra il **COMUNE DI BRISIGHELLA** (Cod. fisc. 00357850395) per il quale interviene il Responsabile del Settore _____, come da incarico conferito con Decreto del Sindaco del Comune medesimo del _____ Prot. n. _____, _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in Brisighella, Via Naldi n. 2, nella sua esclusiva qualità di _____ del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito denominato "stazione appaltante" o "committente" e la/il _____ (Cod. fisc. _____) con sede a _____ in Via _____; per la/il quale interviene nel presente atto, in qualità di _____, il Sig. _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica in _____, Via _____ n. _____, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della citata _____, di seguito denominata anche "esecutore" o "appaltatore".

PREMESSE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

1. L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e i lavori necessari per la realizzazione di una nuova struttura scolastica nella frazione di Marzeno del Comune di Brisighella, secondo la definizione tecnica ed economica risultante dal capitolato speciale di appalto e dagli ulteriori elaborati di progetto definitivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 25 ottobre 2013, debitamente esecutiva, e come risultante dall'offerta tecnica pervenuta dall'esecutore in sede di gara.

2. L'importo complessivo del contratto è pari a € _____ (importo offerto dall'aggiudicatario per la progettazione esecutiva di € _____ e per l'esecuzione delle opere di € _____ + oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso).

3. Il contratto, per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, viene stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

4. Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono da intendersi IVA, contributi e altri oneri di legge esclusi.

5. Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione del bando di gara sui quotidiani, ai sensi del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione".

6. Come previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, poichè l'intervento è a corpo si riporta di seguito il prospetto delle categorie ritenute omogenee come risultante dal progetto definitivo, il relativo importo e aliquota percentuale:

Edifici civili e industriali OG1 €. 469.664,53

Impianti tecnologici OG11 €. 225.335,47;

Art. 2 - Progettazione esecutiva. Avvio e tempi della progettazione

1. Il progetto esecutivo verrà redatto secondo quanto dichiarato dall'esecutore in sede di offerta e consegnato al Comune nel termine di giorni 35 giorni a decorrere dall'ordine di servizio del Responsabile del procedimento di inizio della redazione del progetto esecutivo e della consegna delle aree.

2. L'ordine di servizio dovrà essere impartito entro giorni 10 dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La consegna dell'area, per permetterne all'Impresa il rilievo plano-altimetrico, il controllo sul recapito delle reti dei servizi, la progettazione esecutiva e la cantierizzazione, poteva avvenire anche entro **10 (dieci) giorni** consecutivi dall'aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto. In data _____ si è proceduto alla consegna delle aree.

3. La progettazione verrà redatta da _____, come indicato in sede di offerta e deve definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento a corpo nel pieno rispetto del progetto definitivo.

4. Il progetto esecutivo, così come anche indicato all'art. 12 del capitolato speciale di appalto, deve essere composto dagli elaborati previsti dal CAPO I - Sezione IV - Progetto esecutivo del DPR 207/2010, redatti e sottoscritti a cura del/i professionista/i specialista/i abilitato/i e dal progettista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, sopra indicati, e prevedere comunque i seguenti documenti:

- a) relazione generale che precisi inoltre le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti prefabbricati da utilizzare e indichi le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
- b) relazioni specialistiche;
- c) relazione sulla gestione delle materie con descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto e descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
- d) rilievo plano-altimetrico;
- e) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- f) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale, ove necessario;
- g) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- h) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- i) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- j) cronoprogramma;
- k) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi, redatte secondo l'art. 32 del DPR 207/2010;
- l) computo metrico estimativo, con allegata la tabella della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s) del DPR 207/2010;
- m) capitolato prestazionale comprendente le modalità di esecuzione, le specifiche di prestazione, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni e dei montaggi degli elementi, considerando che il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, precisando le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

5. Il progetto deve essere predisposto in conformità alle regole ed alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 68 del Codice dei Contratti.

6. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'esecutore, previa informazione al Responsabile del procedimento, perchè possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'esecutore.

Art. 3 - Modalità di controllo e verifica del progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo deve essere realizzato tenendo conto del progetto definitivo, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 115 del 25/10/2013, e delle variazioni migliorative presentate in sede di gara, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge

2. Si applica il comma 3 ed il comma 4 dell'art. 169 del D.P.R. n. 207/2010 nel caso in cui si verifichino le ipotesi ivi previste.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento potrà procedere preliminarmente alla supervisione e partecipare al coordinamento della progettazione esecutiva, oltre alla verifica della progettazione esecutiva per la sua validazione.

Art. 4 - Approvazione del progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo è approvato dal Comune di Brisighella, previa valutazione e validazione del progetto stesso da parte del R.U.P., con determinazione del competente Responsabile del Settore Territorio, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine di 20 giorni dalla consegna al Comune del progetto esecutivo.

2. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti dall'art. 153, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010 per la consegna dei lavori a mezzo del verbale di consegna.

Art. 5 - Penali per il ritardo nella consegna del progetto esecutivo

1. Nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati costituenti il progetto esecutivo rispetto al termine previsto nell'art. 2, co. 1, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, e comunque solo nel caso in cui la proroga stessa non pregiudichi gli interessi della Amministrazione, verrà applicata una penale nella misura dello 0,3% dell'importo di contratto, pari ad € _____ per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%.

2. Così come indicato dall'art. 14, comma 2, del capitolato, qualora il ritardo ecceda la metà del tempo previsto per la consegna della progettazione, il Comune di Brisighella ha facoltà insindacabile di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennità di sorta per onorari o per rimborso spese, fatta salva la facoltà di agire in via legale per il risarcimento di eventuali danni.

Art. 6 - Risoluzione e Recesso

1. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'esecutore non sia ritenuto meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 169, co. 6, D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile del procedimento avvia la procedura di risoluzione del contratto di cui all'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006.

2. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Brisighella recede dal contratto e all'esecutore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori; con il pagamento di tali somme la proprietà del progetto è acquisita in capo al Comune di Brisighella.

Art. 7 - Pagamento della progettazione esecutiva

1. Il pagamento del corrispettivo della progettazione esecutiva pari ad € _____, così come risulta dall'offerta presentata in sede di gara, oltre IVA e contributi di legge, verrà corrisposto in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla consegna dei lavori a seguito di presentazione di regolare fattura, con le modalità previste nel disciplinare di gara.

2. Nel caso in cui l'esecutore si sia avvalso o si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto esecutivo, il Comune di Brisighella non corrisponderà le spese di progettazione ai soggetti qualificati, ma direttamente al suo contraente di cui al presente atto negoziale, con le modalità e nei termini sopra individuati.

3. L'affidatario/esecutore ha presentato la polizza n° _____ del _____ di responsabilità civile professionale del/dei progettista/i a copertura dei rischi e con le garanzie tutte previste dall'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 269 del D.P.R. n. 207/2010.

4. Nel caso in cui la polizza assicurativa preveda applicazioni di franchigie o scoperti, le parti si danno atto che dette franchigie o scoperti sono comunque a carico dell'affidatario/esecutore, dovendo il Comune di Brisighella essere tenuto completamente indenne ed esente dalle spese e maggiori costi sopra indicati.

Art. 8 - Cauzione definitiva per l'esecuzione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori è garantita dalla garanzia fideiussoria di € _____ prestata mediante _____, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 113, co. 3, D.Lgs. n.163/2006. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2. ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004, n. 123.

2. Come previsto dall'art. 128, co.1, D.P.R. n. 207/2010 in caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006.

3. La garanzia fideiussoria, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 113, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune di Brisighella senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto

disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La stazione appaltante richiede tempestivamente all'esecutore la reintegrazione della garanzia fideiussoria nella misura legale, sopra riportata, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

7. E', comunque, sempre fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 in ordine alle inadempienze contributive e alla ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Art. 9 - Termine di esecuzione dei lavori

1. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, così come risultante dall'offerta.

2. In materia di consegna dei lavori e di tempo per la ultimazione dei lavori si osservano rispettivamente le disposizioni della Parte II, Titolo VIII, Capo II, Sezione II e III del D.P.R. n. 207/2010.

3. L'ultimazione dei lavori deve essere immediatamente comunicata per iscritto dall'esecutore al direttore lavori ai fini delle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. 10 - Programma di esecuzione

1. L'esecutore, nel rispetto delle previsioni generali del progetto relative agli aspetti cronologici dell'esecuzione, avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente ultimati nel termine contrattuale di cui al precedente art. 9.

2. In ogni caso, l'esecutore è obbligato a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve comunque essere compatibile con le previsioni generali di cui al comma 1 e deve essere approvato dalla Direzione lavori, mediante apposizione di un visto entro 10 (dieci) giorni.

3. Il programma esecutivo dei lavori dell'impresa può essere modificato o integrato dal Comune di Brisighella, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori, così come meglio indicato nell'art. 10 del capitolato speciale di appalto allegato al presente atto. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

4. Ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione rilevano tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 159, co. 14, D.P.R. n. 207/2010.

Art. 11 - Sospensioni, proroghe e penali

1. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si osservano le disposizioni degli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.

2. La realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto può essere sospesa solo per condizioni eccezionali o meteo climatiche eccezionali per la stagione e per la regione climatica di installazione, tali da pregiudicare la realizzazione delle opere. I lavori devono immediatamente essere ripresi al cessare delle predette condizioni. Fuori dalle predette condizioni non è consentita alcuna sospensione dei lavori, fatte salve quelle stabilite dall'Amministrazione.

3. E' possibile da parte dell'Impresa la richiesta di proroga sui termini dei lavori solo per le motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

4. Per l'eventuale richiesta di proroga l'Impresa deve attuare quanto disposto dall'art. 26 del D.M. n. 145/2000 (Capitolato generale di appalto).

5. Qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato, relativi della struttura scolastica di Marzeno, dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali, considerata l'urgenza con cui deve essere realizzata della struttura scolastica di Marzeno, verrà applicata all'Impresa una penale fissata nella misura dello 0,3% (zerovirgolatrepermille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) complessivo.

6. Qualora il ritardo superi il termine di 20 giorni rispetto al cronoprogramma sottoscritto dall'Impresa, l'Amministrazione può provvedere senza altre formalità alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere. Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Impresa in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

7. Il mancato rispetto del tempo di ultimazione comporta l'applicazione della penale per ritardata consegna da calcolarsi in misura proporzionale all'importo sul totale dell'appalto, indipendentemente dal fatto che la consegna totale potrebbe avvenire in tempo utile.

8. In materia di penali per quanto nel presente articolo non indicato si osservano le disposizioni dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 12 - Danni da forza maggiore

1. Nel caso di danni da forza maggiore, provocati alle opere da eventi imprevedibili e/o eccezionali per i quali l'esecutore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni, questi devono essere denunciati dall'appaltatore alla direzione lavori entro il termine di cinque giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

2. Per il procedimento di accertamento da parte del direttore dei lavori si osserva il comma 4 dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

4. Si richiama in materia il comma 6 dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 13 - Oneri a carico dell'appaltatore per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori

1. Sono a carico dell'esecutore tutte le spese previste dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, nonché, oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale n. 145/2000, al D.P.R.

- 207/2010 e al Capitolato speciale di appalto, tutti gli obblighi ed oneri qui appresso indicati, che si intendono compresi e compensati nei prezzi dei lavori risultanti dall'offerta:
- la fedele esecuzione del progetto esecutivo redatto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto approvato dall'amministrazione e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Impresa non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;
 - i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. E' altresì a carico e a cura dell'Impresa il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
 - l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
 - le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Impresa si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze, dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione;
 - l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
 - il cartello indicatore del cantiere;
 - l'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - la progettazione architettonica esecutiva della struttura scolastica di Marzeno in ottemperanza alle normative vigenti per le destinazioni d'uso. Gli elaborati sono da

- consegnare in n. 5 copie all'Amministrazione, firmati da ingegnere/i od architetto/i iscritto/i ai rispettivi Ordini professionali e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa;
- la progettazione strutturale ed i disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali, da consegnare in n. 6 copie all'Amministrazione, firmati da un ingegnere/i od architetto/i iscritto/i ai rispettivi Ordini professionali e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa; l'approvazione del progetto da parte del Responsabile del Procedimento non solleva l'Impresa, il/i Progettista/i ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Impresa deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui materiali strutturali secondo la normativa del settore, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati, nonché tutte le prove di carico ritenute necessarie dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore statico;
 - la progettazione esecutiva ed i disegni degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, elettrici e speciali, e di tutte gli ulteriori componenti eventualmente offerti per il contenimento energetico (impianti fotovoltaici, pannelli solari) da consegnare in n. 5 copie all'Amministrazione firmati da un ingegnere/i od architetto/i iscritto/i ai rispettivi Ordini professionali e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa; devono altresì essere rilasciate all'Amministrazione, le varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti;
 - copia su supporto magnetico CD-Rom o chiavetta USB, di tutte la progettazione eseguita, I disegni dovranno essere eseguiti in formato DWG per Autocad nelle versioni più recenti, mentre le relazioni e quant'altro componga il progetto, sarà eseguito su programmi idonei alla rilettura o rielaborazione da parte degli uffici dell'Amministrazione aggiudicatrice (Word, Excel, e, in relazione ad eventuale documentazione non restituibile nei formati precisati, questa dovrà essere prodotta in formato pdf di Acrobat). In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEI e UNI;
 - l'esecuzione a propria cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori e dai Collaudatori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. In particolare sono a carico dell'impresa gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche e le prove di carico che possono o devono essere condotte in applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, obbligatorie sugli elementi strutturali impiegati e realizzati, e che comunque possono essere richieste dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore statico secondo quanto ritenuto necessario. Per le stesse prove, la Direzione lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.
- La Direzione lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell'Impresa.
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - l'ottenimento di tutti i pareri positivi da parte degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e certificazioni, secondo la destinazione d'uso della struttura scolastica di Marzeno;
 - la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;
 - l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e

vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 0,50% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione lavori;

- l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi deve farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante;

- il rilascio delle certificazioni prescritte del D.M. 37/08, nonché tutte le spese necessarie per l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto per la struttura scolastica di Marzeno;

- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, privati, Provincia, ENEL, Telecom e altri enti eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

- la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta;

- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa;

- redigere prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08 e all'art. 6 del D.P.R. 222/03, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 81 del d.lgs. 81/08;
- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- la consegna sia su supporto cartaceo in n. 3 copie e su supporto informatico, degli elaborati di "as-built" (relazioni e tavole grafiche) e del piano di manutenzione delle opere una volta terminate, completo delle schede tecniche dei prodotti utilizzati;
- la pulizia di sgrasso finiti i lavori e la pulizia di fino, nonché l'igienizzazione della struttura scolastica di Marzeno;
- provvedere al frazionamento dell'area e all'inserimento in mappa e all'accatastamento della struttura scolastica di Marzeno;
- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi.

Art. 14 - Obblighi dell'appaltatore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva

1. L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, co. 8, ultimo periodo, del codice si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane si obbligano di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.

3. Le cooperative di produzione e lavoro si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.

4. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

5. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

6. L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle Norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di subaffidamento non costituenti subappalto.

7. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al precedente comma 6 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

8. La stazione appaltante, ai sensi della normativa vigente in materia, verifica la regolarità contributiva dell'aggiudicatario, per il pagamento degli stati avanzamento, per il certificato di

collaudo, per il pagamento del saldo finale, nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, cui si fa rinvio, dopo la stipula del contratto, la stazione appaltante verifica la regolarità contributiva ogni centoventi giorni ai fini del pagamento degli stati avanzamento e, per il certificato di collaudo; mentre per il pagamento del saldo finale si provvederà in ogni caso a verificare nuovamente la regolarità contributiva.

9. Nelle ipotesi sopraindicate, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.

10. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

12. E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

13. E' fatto, altresì, obbligo per l'affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, di trasmettere al committente, in persona del direttore lavori, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006.

14. L'esecutore si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature dello stesso, il personale e gli impianti oggetto dell'appalto. In particolare, l'appaltatore è obbligato alla osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), nonché dagli elaborati progettuali contenenti prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Gli oneri a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.

15. Ai sensi dell'art. 118, co. 4, D.Lgs. n. 163/2006 l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16. Il piano di sicurezza e di coordinamento allegato al presente contratto è vincolante per l'appaltatore; l'impresa appaltatrice può comunque presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza di cantiere sulla base della propria esperienza. In ogni caso, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresе o di consorzio, tale facoltà è riconosciuta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

L'impresa appaltatrice, prima della consegna dei lavori, è obbligata a provvedere alla redazione ed alla consegna del piano operativo di sicurezza.

17. Durante i lavori l'Impresa è tenuta alla fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in corso, a norma delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.

18. L'appaltatore si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 5 della Legge n. 136/2010 relativamente all'identificazione degli addetti nei cantieri. E', perciò, obbligatorio che la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, co. 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, co. 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

19. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 136/2010, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 15 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, co. 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile del procedimento invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 16 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. E' fatto, perciò, obbligo all'appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto di appalto, ivi compresi gli eventuali pagamenti ai progettisti, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

3. I pagamenti e le transazioni afferenti l'appalto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente

comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 5835079B82 e il seguente codice unico di progetto (CUP) H57B14000010005 e H55D10000270006.

6. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti e GEIE di cui all'art. 34, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006.

7. I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto pubblico in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. La stazione appaltante provvederà a verificare l'inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini per la conseguente presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

8. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

9. L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. 163/2006, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

10. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

11. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 17 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia

1. I prezzi risultanti dall'offerta devono comprendere:

- a) per i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantieri;
- e) per gli operai, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni altra specie, beneficio, ecc.;
- f) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti per il loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
- g) per i lavori a corpo, tutte le spese per i mezzi d'opera e le assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di deposito e di trasporto e conferimento a discarica, di cantieri e di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisoriamente nessuno escluso, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nelle liste delle categorie.

2. Per eventuali opere in economia, i prezzi concordati dalle parti devono, a loro volta, ricomprendere gli elementi di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g).

3. I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato speciale, si intendono offerti dall'esecutore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Tali prezzi sono, inoltre, comprensivi degli oneri posti a carico dell'esecutore dall'art. 32, co. 4, del D.P.R. n. 207/2010 e di quanto previsto all' art. 13 del presente contratto.

Art. 18 - Contabilizzazione dei lavori

1. Per la contabilizzazione dei lavori si applica il Titolo IX della Parte II del D.P.R. n. 207/2010.

2. Essendo il corrispettivo esclusivamente a corpo, la contabilità viene effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, co. 6, del D.P.R. n. 207/2010 come precisate all'art. 1 del presente contratto da applicarsi all'importo contrattuale pari al prezzo offerto per l'esecuzione lavori aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

3. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale redatto a cura dell'Impresa; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

4. Infatti l'importo dell'offerta, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo, le quantità indicate dall'offerente nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo redatto a cura dell'Impresa, non hanno alcuna efficacia negoziale, dovendo solo costituire per l'Amministrazione, strumento di controllo e verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate. I prezzi unitari da progetto esecutivo, sono per l'appaltatore vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 per quanto esso derogato e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

5. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto offerto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

6. La contabilizzazione del lavoro a corpo sarà effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro.

7. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

8. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle lavorazioni, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali, sono necessari prove di laboratorio, prove di carico, certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei lavori. Tuttavia, il Direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti, anche prefabbricati e/o assemblati e impianti:

- a. strutture;
- b. opere per la realizzazione di impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- c. opere per la realizzazione di impianti termici e di condizionamento;
- d. opere per la realizzazione di impianti interni elettrici, telefonici radiotelefonici e televisivi.

Art. 18 bis - Anticipazione del prezzo

1. In base a quanto stabilito dall'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013, conv. dalla L. n. 98/2013, è prevista in favore dell'esecutore la corresponsione di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, che sarà erogata dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

2. L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 124, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori come di seguito descritto:

.....
.....

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, come previsto dall'art. 140, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 19 - Liquidazione dei corrispettivi

1. Quanto dovuto all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, così come indicato dal precedente art. 1 verrà corrisposto per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento quando i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri di sicurezza, raggiunga una cifra pari:

- ad emissione del SAL per importi minimi pari a stati avanzamento di € 150.000,00 fino al 80% dei lavori;
- 10% ad emissione dello stato finale e certificato ultimazione lavori;
- 10% ad avvenuto collaudo provvisorio;

2. La liquidazione avrà luogo entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, previa presentazione della relativa fattura; esso non costituirà titolo di accettazione definitiva delle lavorazioni, dei materiali, dei manufatti e degli elementi della struttura scolastica di Marzeno contabilizzati e non pregiudicherà la facoltà del Direttore dei lavori di rifiutare in qualunque momento le opere, i materiali, e i manufatti degli elementi della struttura scolastica di Marzeno non conformi alle prescrizioni contrattuali.

3. La rata di saldo verrà corrisposta dopo il collaudo provvisorio ai sensi della normativa vigente in materia..

4. Il pagamento è subordinato alla dimostrazione da parte dell'impresa della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici e pertanto:

- a) alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

5. Si applica il precedente art. 18 *bis* per il recupero dell'anticipazione erogata.

6. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'esecutore comunica che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente

| | conto | corrente | dedicato |
|---|-------|----------|----------|
| <hr/> sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (<i>indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale</i>): <hr/> | | | |

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.

7. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

8. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Funzionale Territorio del Comune di Brisighella – Via Naldi, 2 tramite l'istituto Tesoriere del Comune (attualmente Cassa di Risparmio di Ravenna - Agenzia di Brisighella) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante precisate al precedente art. 17 del presente contratto, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

9. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori la stazione appaltante provvede a verificare la regolarità contributiva dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio. Si richiama a riguardo quanto stabilito dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013, conv. dalla L. n. 98/2013, e dall'art. 14 del presente contratto.

10. In caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive nei confronti dell'esecutore del contratto, il responsabile del procedimento procede come previsto dall'art. 6, co. 8, D.P.R. n. 207/2010, proponendo la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 135, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006.

11. Il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori, in conformità dell'art. 200 D.P.R. n. 207/2010.

12. In materia di pagamenti in acconto e conto finale si richiamano gli artt. 194, 200, 201, 202 del D.P.R. n. 207/2010.

13. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro trenta (30) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine di cui sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, trova applicazione l'art. 144, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010.

14. Il termine per disporre il pagamento degli acconti dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta (30) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso, ai sensi dell'art. 143, ultimo periodo del co. 1, del D.P.R. n. 207/2010. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per causa imputabile alla stazione appaltante saranno dovuti all'esecutore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m. e i..

15. La fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 124, co. 1, D.P.R. n. 207/2010. Il tasso di interesse legale è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 141, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia assicurativa deve essere conforme ai contenuti dello schema tipo 1.4. ed alla relativa scheda tecnica parte integrante, come approvati dal D.M. 12.3.2004 n. 123.

16. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 60 giorni per il pagamento della rata di saldo decorrerà dalla presentazione della garanzia stessa, secondo quanto previsto dall'art. 143 D.P.R. n. 207/2010.

17. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per causa imputabile alla stazione appaltante saranno dovuti all'esecutore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m. e i..

18. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da quelle previste dall'art. 117, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP), e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

19. Poiché l'opera non è finanziata interamente con risorse proprie dell'Amministrazione appaltante, le parti convengono che qualunque ritardo nei pagamenti degli acconti e del saldo

da parte dell'ente erogatore non potrà essere imputato all'ente appaltante; per l'eventuale decorrenza degli interessi non sarà pertanto tenuto conto del tempo intercorso fra la spedizione della domanda di erogazione e l'incasso del mandato di pagamento emesso dall'ente erogatore.

20. Nel caso l'esecutore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un consorzio ordinario, di cui all'art. 34, co. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006, in sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario in considerazione della rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante che spetta al mandatario per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.

Tale rappresentanza esclusiva non esclude peraltro la diretta responsabilità delle imprese mandanti che può essere fatta valere dalla stazione appaltante ai sensi di legge.

Ai pagamenti si applicano le disposizioni sulla tracciabilità previste al precedente art. 15 ed il mandato dovrà riportare le clausole di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria anche con riferimento ai rapporti tra mandatario e mandanti.

21. Ferma restando, in ogni caso, l'unicità dei pagamenti, nei termini di cui sopra, la richiesta di presentazione di fatture separate da parte delle imprese riunite potrà essere ammessa qualora siano osservate le seguenti condizioni di salvaguardia:

- a) nell'ambito del mandato speciale con rappresentanza deve risultare espressamente incluso il conferimento al mandatario della facoltà di incassare somme e rilasciare quietanza, con espresso esonero della stazione appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati;
- b) in occasione di ciascun pagamento da effettuare, il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario deve presentare un documento analitico riepilogativo delle fatture trasmesse, con i relativi estremi, che contenga espressa liberatoria per la stazione appaltante da ogni onere di controllo sulla quantificazione della quota parte di lavori eseguiti da ciascun soggetto riunito e sull'importo della corrispondente fattura da questo emessa.

In tal caso le mandanti sono tenute agli obblighi di comunicazione e al rispetto di ogni altra prescrizione dettata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 16 del presente contratto.

Art. 20 - Responsabilità e obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione

1. L'esecuzione dei lavori è garantita, ai sensi dell'art. 129, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, da apposita polizza di assicurazione conforme allo schema tipo 2.3, Sezione A, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M., che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La garanzia assicurativa è stata presentata dall'esecutore con polizza n° _____ del _____.

Come previsto dall'art. 128 D.P.R. n. 207/2010 in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale la copertura assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006. In caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 37, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

2. La somma assicurata è pari a: Partita 1 - Opere € .695.000,00

3. La polizza garantisce inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori conforme allo schema tipo 2.3, Sezione B, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti

approvate con medesimo D.M.. Il relativo massimale è pari ad € 500.000,00, in conformità del criterio stabilito dall'art. 125, co. 2, D.P.R. n. 207/2010.

4. La prescritta garanzia assicurativa deve precisare le esclusioni specifiche dalla garanzia, in relazione agli artt. 3 e 12 dello schema tipo 2.3., nonché la delimitazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 16 del medesimo schema tipo.

5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano gli artt. 5 e 13 dello schema tipo 2.3. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, si richiama l'art. 6 dello schema tipo 2.3 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 125 D.P.R. n. 207/2010.

6. Qualora non vi abbia già provveduto, l'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. In ogni caso in difetto, e fino alla presentazione della polizza, non potrà procedersi alla consegna dei lavori.

7. E' fatta salva in ogni caso la piena responsabilità dell'esecutore nei confronti del committente, ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 Codice Civile ed il conseguente danno, anche quello maggiore eccedente i limiti assicurati.

8. Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai precedenti commi, l'Impresa è il solo ed esclusivo responsabile e garantisce l'Amministrazione appaltante contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto da parte dell'impresa e dei propri dipendenti.

Art. 21 - Subappalto

1. L'esecutore può avvalersi del subappalto e del cottimo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, qualora abbia presentato, all'atto dell'offerta, apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

2. Il subappalto e il cottimo regolarmente dichiarato in sede di offerta, nonché tutti i subcontratti previsti nel precedente articolo 15 dovranno essere debitamente autorizzati dalla stazione appaltante. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la stazione appaltante verifica d'ufficio la regolarità contributiva del subappaltatore.

3. Modalità, requisiti e limiti per la richiesta ed autorizzazione al subappalto sono stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

4. Il pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verrà effettuato in favore dell'Impresa, fermo l'obbligo per quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti all'Impresa subappaltatrice o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale dell'impresa subappaltatrice ed alla dichiarazione resa dalla stessa e relativa all'avvenuto pagamento dei lavori effettuati.

5. In mancanza delle condizioni richieste dalla legge per potere dar corso al subappalto e al cottimo ovvero qualora non vengano osservate le modalità ed i termini stabiliti dal presente articolo, dal precedente articolo 15 e dai provvedimenti conseguenti, il subappalto e il cottimo anche se richiesti, non potranno essere autorizzati.

6. Fino al rilascio dell'autorizzazione non potrà avere inizio l'esecuzione delle relative lavorazioni da parte del subappaltatore o del cottimista.

7. In particolare, per le opere scorporabili appartenenti alla/e categoria/e consistente/i in strutture, impianti ed opere speciali, si richiama la possibilità di utilizzare il subappalto nel limite del 30% dell'importo della lavorazione scorporabile che si intende subappaltare, ai sensi della vigente normativa in materia (art. 37, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006 e art. 109, D.P.R. n. 207/2010). Nell'eventualità di subappalto, nel limite massimo ammesso, il subappaltatore dovrà pertanto possedere la necessaria adeguata qualificazione.

In caso di subappalto, nel limite del 30% della lavorazione SIOS OG 11, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'art. 118, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006.

8. L'esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi unitari risultanti da progetto esecutivo, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

9. L'esecutore ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore. Qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

10. Nelle ipotesi in cui la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 31, co. 6, del D.L. n. 69/2013 conv. dalla L. n. 98/2013, nonchè in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e del presente contratto, acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo ai subappaltatori, qualora l'ottenimento del medesimo risulti negativo per due volte consecutive, pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, co. 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

11. Qualora durante l'esecuzione, il committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, potrà con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

12. L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.

13. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto che richieda l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, previsti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006. Anche tali contratti, in quanto considerati subappalti, sono soggetti al regime dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, del presente articolo e del precedente articolo 21.

14. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni oggetto del subappalto salvo i casi espressamente previsti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 170, commi 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010.

15. L'esecutore deve trasmettere alla stazione appaltante tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, indicanti oltre alle clausole di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

16. L'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto almeno entro tre giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

17. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e dalla richiamata normativa, si rinvia all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

18. L'eventuale ricorso al subappalto lascia comunque impregiudicata la responsabilità dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 22 - Forme di controllo

1. In materia di controlli in corso di esecuzione dei lavori si richiamano le disposizioni dell'art. 167 D.P.R. n. 207/2010 e degli artt. 16, 17, 18 e 19 del Decreto Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, nonché la disciplina risultante dal capitolato speciale.

2. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presente capitolato, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.

3. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche tecniche, l'Amministrazione può rifiutarli e l'Impresa deve, a sue spese, sostituirli od apportare tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere demolite e nuovamente eseguite senza alcun onere aggiuntivo.

4. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare in quanto non conforme alle specifiche tecniche del presente Capitolato, i beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con esito positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'affidamento concorre pro quota alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere.

Art. 23 - Modalità e termini di collaudo

1. Per i lavori di cui al presente contratto ai sensi dell'art. 215 D.P.R. n. 207/2010 è obbligatorio il collaudo in corso d'opera.

2. Con Convenzione Rep. n. 6/A.P. del 22.06.2014 i Comuni di Brisighella e Faenza hanno sottoscritto un Accordo di Programma avente ad oggetto la realizzazione della nuova scuola primaria e materna di Marzeno. In tale Convenzione è previsto che il Comune di Faenza effettuerà le operazioni di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico dell'opera. Il Collaudatore potrà visitare e sottoporre ogni elemento edilizio alle prove che riterranno opportune, previa richiesta, anche presso gli stabilimenti di produzione, secondo le disposizioni di legge in materia.

3 Il collaudo statico deve essere consegnato all'Amministrazione entro 5 giorni dalla consegna della Relazione a Struttura ultimata redatta dal Direttore dei Lavori.

4 Possono per altro essere emessi certificati di collaudabilità statica, nell'attesa del completamento di tutte le operazioni di controllo dei materiali strutturali utilizzati, per permettere il rilascio di agibilità.

5. Il collaudo finale dei lavori deve avere luogo non oltre **6 mesi** dalla ultimazione delle opere appaltate; in caso di estensione delle verifiche di collaudo si applica l'art. 219 del D.P.R. n. 207/2010.

6. I collaudi in corso d'opera non pregiudicano le risultanze del collaudo finale dell'opera.

7. Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera il responsabile del procedimento provvederà ai sensi dell'art. 229, co. 3, D.P.R. n. 207/2010, a denunciare il vizio o difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera. La stazione appaltante potrà far eseguire in danno dell'esecutore i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

8. Ai sensi della normativa vigente in materia la stazione appaltante verifica la regolarità contributiva ai fini del certificato di collaudo.

Art. 24 - Controversie

1. Qualora ne ricorrano le condizioni, al presente contratto si applicano gli artt. 239, 240 e 240 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Per la risoluzione di eventuali controversie tra stazione appaltante ed appaltatore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.

3. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in sede di esecuzione del presente contratto di appalto, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede la stazione appaltante.

Art. 25 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nel caso previsto dall'art. 153, co. 7, del D.P.R. n. 207/2010.

2. Nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006, il Responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

3. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

4. Nei casi previsti dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 l'appaltante ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto nelle forme e con le modalità stabilite dal medesimo.

5. Il Responsabile del procedimento procede poi, con le modalità ed i termini previsti dall'art. 138 del D.Lgs. n. 163/2006, alla comunicazione all'appaltatore della determinazione di risoluzione del contratto.

6. Nel caso di risoluzione del contratto trova applicazione la disposizione di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 163/2006.

7. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

8. In ogni caso nelle ipotesi di risoluzione è fatto salvo il diritto dell'appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. Per quanto previsto dai precedenti commi 7 e 8 l'appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del precedente art. 8.

10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

11. Si richiamano altresì le clausole risolutive espresse di cui all'art. 21 del presente contratto.

Art. 26 - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 *“Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo*

30 marzo 2001, n. 165", si estendono, per quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 27 - Facoltà di recesso durante l'esecuzione dei lavori

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con le modalità e nei termini previsti all'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 28 - Documenti parte integrante del contratto

1. Il presente contratto dovrà essere realizzato alle condizioni dell'offerta presentata in sede di gara, che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera " _____ ", nonché alle condizioni tutte e secondo le modalità indicate da:

- capitolato generale in relazione alle disposizioni del medesimo espressamente richiamate
- capitolato speciale di appalto
- progetto esecutivo
- piano sicurezza e coordinamento
- polizze di garanzia.

2. Fatto salvo per l'offerta e il capitolato speciale, i documenti elencati al comma precedente, anche se non materialmente allegati, ma conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3. Le opere dovranno essere realizzate conformemente al piano di sicurezza e coordinamento e al piano operativo della sicurezza.

4. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti a seguito di contrasto tra le previsioni di elaborati progettuali diversi, si osserva fra gli stessi il seguente ordine di prevalenza _____ .

Art. 29 - Elezione di domicilio

1. L'esecutore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell'esecuzione del presente contratto:

(indicare l'esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto)

Art. 30 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 ed al D.P.R. n. 207/2010.

2. Oltre alle disposizioni del capitolato generale approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 145/2000 espressamente richiamate negli articoli che precedono, si richiamano inoltre nel

presente contratto gli artt. 4, 6, 27, 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche approvato con Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000 n. 145.

3. Per quanto riguarda l'esecuzione, la contabilità dei lavori ed il collaudo si rinvia espressamente alle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 ed al D.P.R. n. 207/2010.

Art. 31 - Spese

1. Il presente contratto è soggetto ad I.V.A. e tutte le spese sono a carico dell'esecutore.

Si dà atto che il presente contratto è redatto nella forma pubblica amministrativa e sarà registrato ai sensi dell'art. 5, co. 1, e dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile sono oggetto di specifica separata approvazione per iscritto le condizioni stabilite dai precedenti articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 bis, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31.

NOTA: In materia di Regolarità Contributiva e DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva il presente contratto è stato predisposto ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara. Nel caso che fra la data di pubblicazione del bando di gara e quella di stipula del presente contratto intervengano disposizioni normative che incidano nella materia della regolarità contributiva, il presente atto sarà integrato dalle nuove disposizioni normative intervenute.